



# Comune di Gualdo Tadino

## Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 9

SINDACO

ORDINANZA N° 40

del 06-04-2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.19 - OBBLIGO DI UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE.**

**VISTA** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il DPCM 1 aprile 2020 con il quale è prorogata l'efficacia delle disposizione dei DPCM dell' 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°19 del 25 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09/03/2020;

**VISTO** l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**RITENUTO** di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del Covid19;

### **ORDINA**

- 1) Con decorrenza immediata e fino a revoca del presente atto, su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino è fatto obbligo a tutti i cittadini, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando guanti monouso e mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 2) salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n 19.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;  
Questura di Perugia;  
Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;  
Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;  
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gualdo Tadino;  
Comando Brigata Guardia di Finanza di Gubbio;

### **COMUNICA**

che contro la presente ordinanza è ammesso: ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
**Dr. Massimiliano Presciutti**

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)